



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1439**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIOVANNI PLOTEGHER

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 15075 del 14 giugno 2005, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giovanni Plotegher, nato a Levanto (SP) il 16 giugno 1978;

VISTA la nota del 29 ottobre 2018 (prot. n. 36304 di pari data) e le successive integrazioni pervenute in data 20 dicembre 2018, 12 marzo 2019, 5 giugno 2019 e 28 novembre 2019 (rispettivamente prot. nn. 43136, 11398, 42851 e 83422) con cui Banca Carige S.p.A., in risposta



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Giovanni Plotegher;

VISTA la nota del 23 gennaio 2020 (prot. n. 3888/20), notificata in data 29 gennaio 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giovanni Plotegher, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, le seguenti violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme e valori di pertinenza dei clienti;
- perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti, a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi, o comunque ai medesimi collegati;
- contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale e documentazione relativa a operazioni dai medesimi poste in essere;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giovanni Plotegher non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 14 luglio 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giovanni Plotegher le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 3, 4 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di contraffazione della firma della clientela, di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nonché di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- il numero di clienti coinvolti, l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui risultano poste in essere le condotte, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili al Sig. Giovanni Plotegher a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Giovanni Plotegher, nato a Levanto (SP) il 16 giugno 1978 è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti